



COMUNE DI GONI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai signori Responsabili di P.O.
Ai signori dipendenti
E, p.c. Al Sig. Sindaco
Ai signori Assessori
Alle RSU Aziendali

Oggetto: Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening: Applicazione del D.L. n. 127/2021 e art. 9-SEPTIES, COMMA 6 D.L. n. 52/2021 e delle linee guida approvate con D.P.C.M. 12/10/2021.

Richiamate le diverse disposizioni statali e regionali in materia di emergenza epidemiologica;

Visto il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 recante: "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID 19 e il rafforzamento del sistema di screening", che ha esteso anche a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs 165/2001, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID 19 (così detta Green Pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Atteso che tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;

Visto il D.P.C.M. in data 12/10/2021 portante "linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid19 da parte del personale" emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute;

Valutata la necessità di adottare precise e particolari misure nell'ambito dell'amministrazione;

Sentito in merito il Sindaco;

Di concerto con i Responsabili di Servizio, si diramano le seguenti disposizioni operative, rivolte al personale in servizio presso l'amministrazione comunale, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei locali del comune che, per accedere ai luoghi di lavoro devono essere in possesso ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID 19;

DISPOSIZIONI GENERALI:

A decorrere dal 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021 (termine dello stato di emergenza), ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127 "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening", e dal D.P.C.M portante "linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid19 da parte del personale" emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute in data 12/10/2021, per accedere a tutti i luoghi di lavoro, per tutto il personale delle pubbliche amministrazioni, sarà obbligatorio essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (c.d. Green Pass) ed esibirla agli incaricati alla verifica su loro richiesta;



COMUNE DI GONI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

Il mancato possesso di valida certificazione verde determinerà l'impossibilità di permanere nei luoghi di lavoro anche per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione anche sulla base di contratti esterni;

I lavoratori, nel caso in cui comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;

Le disposizioni non si applicano a soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 e si ricorda inoltre la necessità del pieno rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus già in vigore (mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, uso della mascherina negli spazi condivisi, igienizzazione frequente delle mani, divieto di accesso in presenza di temperatura corporea oltre i 37,5°C o di altri sintomi influenzali);

L'interessato/a, su richiesta del/della verificatore/trice, esibisce il proprio documento di identità in corso di validità per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici (nominativo e data di nascita);

L'attività di verifica sarà svolta nel pieno rispetto del Regolamento Privacy GDPR 2016/679; è fatto divieto assoluto di divulgare, conservare ed utilizzare in alcun modo i dati raccolti in fase di verifica;

Qualora il mancato possesso o la non esibizione della certificazione verde COVID-19 venga accertato all'interno dei luoghi di lavoro, oltre a tutto quanto sopra precisato, il Comune dovrà trasmettere al Prefetto gli atti relativi alla violazione per l'irrogazione della prevista sanzione amministrativa (dai 600 ai 1.500 euro) e saranno valutati eventuali profili disciplinari;

L'obbligo del possesso della certificazione verde e la sua esibizione è esteso anche alle autorità politiche e ai componenti di giunta e consiglio che si recano in comune per lo svolgimento di attività inerenti il loro ruolo;

Sono esclusi dall'obbligo di esibire il green pass coloro che si recano in comune per l'erogazione di servizi che l'amministrazione è tenuta a prestare, i cosiddetti utenti;

DISPOSIZIONI OPERATIVE:

Il controllo della validità della certificazione verde verrà effettuato in conformità alla normativa vigente dal datore di Lavoro o suoi incaricati nei confronti del personale dipendente e operatori esterni che lavorano presso il comune;

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche ed integrazioni;

La verifica del possesso della certificazione verde può essere effettuata mediante:

- un'interazione con il Portale istituzionale INPS attraverso una identità digitale (SPID o CIE), che come intermediario interroga la PN- DGC e che consente la verifica asincrona del green pass con riferimento al codice fiscale nelle more dell'attivazione del Portale della Piattaforma Nazionale – DGC
- mediante l'utilizzo dell'APP "verifica C19". Il controllo del green pass dovrà avvenire a campione, con cadenza giornaliera, su almeno il 20% del personale di quello presente in servizio assicurando che tale controllo sia effettuato nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di



COMUNE DI GONI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

rotazione, su tutto il personale dipendente e prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa;

- sistemi di controllo automatici del green pass;

Il controllo, oltre che sul personale dipendente, dovrà essere effettuato su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 127/2021;

Per le operazioni di controllo è obbligatorio utilizzare il dispositivo fornito dall'Ente, come il cellulare di servizio, non utilizzare dispositivi personali mediante utilizzo App VerificaC19; se il certificato risulta valido, il verificatore si vedrà soltanto un segno grafico sul proprio dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell'interessato: nome e cognome e data di nascita;

E' vietato raccogliere dati riferiti alla persona controllata;

E' consentito chiedere un documento di identità al fine di verificare le generalità del portatore della certificazione solo nel caso se ne ravvisasse la necessità;

E' consentito solo ed esclusivamente il controllo dell'autenticità, validità e integrità della certificazione, e conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere, assumere o conservare alcuna informazione;

E' vietato fare copie analogiche o digitali della certificazione verde e/o di documenti di identità né salvare file su supporti elettronici;

Nel caso di rifiuto di esibire la certificazione e/o di esibire il documento di identità, di sospetta falsità, invalidità della certificazione e di non integrità della certificazione stessa, contattare la Polizia Locale;

Tenere sempre un comportamento decoroso, senza alterarsi, non riferire ad alta voce informazioni a riguardo delle persone controllate;

Far rispettare una distanza adeguata tra le persone oggetto di controllo e le altre in attesa;

Ci si riserva di aggiornare la procedura di controllo in funzione di ulteriori indicazioni normative.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
(Dr. Remo Ortu)

Goni, 19 ottobre 2021